

**FOGLIO INFORMATIVO PER  
OPERAZIONI DI APERTURA DI CREDITO IN  
CONTO CORRENTE ALLE IMPRESE  
NON REVOLVING**

**LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO**

**SEZIONE 1 - INFORMAZIONI SULLA BANCA**

**Denominazione:** Iccrea BancaImpresa S.p.A.

**Sede Legale:** Via Lucrezia Romana n. 41/47 - 00178 ROMA

**Capitale sociale:** Euro 674.765.258,55, interamente versato

**Numero di iscrizione all' Ufficio del Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale:** 02820100580

**Numero Repertorio Economico Amministrativo:** 417224

**Partita IVA:** n. 01122141003

**Sito internet:** [www.iccreabancaimpresa.it](http://www.iccreabancaimpresa.it)

**Indirizzo di posta elettronica:** [info@iccreabi.bcc.it](mailto:info@iccreabi.bcc.it)

**Numero di fax:** 06.72078409

**Numero iscrizione Albo delle Banche presso Banca d'Italia:** 5405

**Codice ABI:** 3123.7 **Codice CAB:** 03200

**Gruppo Bancario di appartenenza:** Gruppo Bancario ICCREA codice Gruppo 200016, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Iccrea Holding S.p.A. - Roma, iscritta nel registro delle imprese di Roma codice fiscale 01294700586

Le richieste di informazioni relative all'apertura di credito in conto corrente e alla conclusione del relativo contratto possono essere effettuate telefonando al numero 06.72071 oppure all' 800-525454

**SEZIONE 1-BIS - INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE**

**Dati del soggetto "convenzionato" che entra in contatto con il Cliente**

**Nome e Cognome**

**Indirizzo**

**Telefono**

**E-mail**

**Qualifica del soggetto convenzionato**

[indicare ad esempio se mediatore creditizio/dipendente BCC/agente in attività finanziaria]

Si precisa che il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

## **SEZIONE 2 - CHE COSA E' L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE**

L'apertura di credito in conto corrente è un contratto di finanziamento in virtù del quale la Banca mette a disposizione del Cliente per un determinato periodo di tempo una somma di denaro su un apposito conto corrente di corrispondenza, che viene messo a disposizione del Cliente come servizio accessorio al medesimo contratto di apertura di credito. Per tutte le informazioni relative alle caratteristiche tecniche e alle condizioni economiche del conto corrente di corrispondenza si rinvia alle Sezioni 4 e 4-bis qui di seguito riportate.

Il Cliente può utilizzare una o più volte la somma messa a disposizione senza possibilità di ripristinare con successivi versamenti la disponibilità del credito. La Banca può altresì concedere al Cliente di rimborsare gradualmente le somme utilizzate.

Se previsto contrattualmente, gli utilizzi delle somme messe a disposizione possono essere subordinati alla verifica degli stati di avanzamenti lavori.

Tutte le operazioni a debito e a credito riguardanti l'affidamento vengono regolate attraverso il citato conto corrente di corrispondenza che non prevede la prestazione di servizi accessori, quali rilascio di blocchetti di assegni, bancomat ecc.

L'apertura di credito in conto corrente può essere richiesta da imprese appartenenti a tutti i settori (ad esempio industriale, edilizio, commerciale, turistico-alberghiero, navale, artigiano, agrario e di servizio) per la soddisfazione di esigenze finanziarie correlate:

- alla copertura di investimenti (nuove iniziative, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione);
- allo sviluppo dell'attività d'impresa;
- al consolidamento di passività a breve;
- all'acquisition finance;
- al project finance;
- ad altre esigenze di liquidità.

### **TIPI DI APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE E LORO RISCHI**

#### **Apertura di credito in conto corrente fondiaria:**

- ha una durata a medio o lungo termine (oltre 18 mesi);
- deve essere assistita da ipoteca su immobili del Cliente o di terzi, concedibile solo qualora tra il suo ammontare e il valore dei beni concessi in garanzia o delle opere da eseguire sugli stessi vi sia un rapporto non superiore all'80%. Se il Cliente rilascia particolari garanzie integrative (fidejussioni bancarie o assicurative - garanzie di fondi pubblici di garanzia o di consorzi e cooperative di garanzia - cessioni di credito verso lo Stato o di annualità o contributi a carico dello Stato o di enti pubblici - da pegno su titoli di Stato) la Banca può elevare tale percentuale sino al 100%;
- può essere assistita da ulteriori garanzie reali (pegno e privilegio speciale) ovvero personali (ad esempio: fideiussione o lettere di patronage) ovvero atipiche (ad esempio: cessione dei crediti);
- è disciplinata dagli articoli 38 e seguenti del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 385/93) e, per quanto ivi non previsto, dalle norme del codice civile e dal contratto.

#### **Apertura di credito in conto corrente ordinaria:**

- ha una durata a breve, medio o lungo termine;
- può essere assistita da una garanzia reale (ad esempio pegno, ipoteca) ovvero perfezionata come operazione senza garanzie;
- è disciplinata dalle norme del codice civile, dalle norme del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 385/93) per quanto applicabili e dal contratto.

**RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE**

**A) Rischio di Tasso:**

l'apertura di credito in conto corrente può essere a **tasso indicizzato o tasso variabile**: il Cliente è tenuto pertanto a corrispondere alla Banca un tasso contrattuale formato da un parametro determinato di indicizzazione ufficiale (quale ad esempio l'EURIBOR - Euro Interbank Offered Rate) e non influenzabile dalle parti contrattuali, che viene convenzionalmente preso a riferimento, maggiorato di uno spread concordato con la Banca. Pertanto il tasso finale potrà variare periodicamente (ogni mese, ogni trimestre, ogni semestre) secondo modalità concordate con la Banca, al mutamento del parametro di indicizzazione finale. Nel corso della durata contrattuale il parametro preso a riferimento può subire variazioni in aumento: in tale ipotesi il Cliente sopporta oneri finanziari maggiori rispetto a quelli iniziali.

**B) Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche:**

la Banca nel corso della durata contrattuale può variare in senso sfavorevole le spese e le commissioni connesse all'operazione di apertura di credito in conto corrente solo se sussiste un giustificato motivo (articoli 117 e 118 del Testo Unico Bancario - Decreto Legislativo 385/93). La Banca deve comunicare al Cliente le citate variazioni con preavviso minimo di almeno due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, evidenziando la formula "proposta di modifica unilaterale del contratto". Il Cliente entro il termine indicato nella comunicazione della Banca potrà recedere senza spese dal contratto e, in sede di liquidazione del rapporto, avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Nel caso in cui il Cliente non receda dal contratto, la Banca applicherà le condizioni comunicate.

Se il cliente non è una micro-impresa, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (impresa con meno di 10 dipendenti e fatturato annuo o totale bilancio non superiori a 2 milioni di Euro), il contratto può contenere apposite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità per la Banca di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto.

**SEZIONE 3 - PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'APERTURA DI CREDITO**

	<b>VOCI</b>	<b>COSTI</b>
<b>TASSO DI INTERESSE DEBITORE ANNUO MASSIMO</b>	a) per utilizzi nei limiti del fido accordato:	Tasso nominale annuo, variabile trimestralmente, indicizzato al parametro EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate ) a 3 mesi su base 365 puntuale e rilevato il primo giorno lavorativo di ogni trimestre solare, arrotondato ai 10 centesimi superiori, maggiorato di uno spread massimo di 11,50 punti; La quotazione dell'EURIBOR (euro interbank offered rate) viene attualmente effettuata alle ore 11:00 (ora di Bruxelles) a cura del Comitato di gestione dell'EURIBOR (euribor panel steering committee) e pubblicata sul circuito Reuters, nonché pubblicata sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale. Qualora non fosse disponibile la predetta quotazione, verrà presa in considerazione l'ultima rilevazione disponibile. Ai sensi della Legge 108/96, il tasso non potrà, in tutti i casi, essere superiore al "tasso soglia" vigente per tipologia di operazione.

**FOGLIO INFORMATIVO PER  
OPERAZIONI DI APERTURA DI CREDITO IN  
CONTO CORRENTE ALLE IMPRESE  
NON REVOLVING**

	b) per utilizzi oltre i limiti del fido accordato, anche per valuta (sconfinamento):	tasso nominale annuo, variabile trimestralmente, indicizzato al parametro EURIBOR a 3 mesi su base 365 puntuale e rilevato il primo giorno lavorativo di ogni trimestre solare, arrotondato ai 10 centesimi superiori, maggiorato di uno spread massimo di 15,50 punti; La quotazione dell'EURIBOR viene attualmente effettuata alle ore 11:00 (ora di Bruxelles) a cura del Comitato di gestione dell'euribor (euribor panel steering committee) e pubblicata sul circuito Reuters, nonché pubblicata sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale. Qualora non fosse disponibile la predetta quotazione, verrà presa in considerazione l'ultima rilevazione disponibile. Nel caso in cui l'EURIBOR rilevato dovesse essere inferiore a 0,00%, il tasso di interesse che regolerà il periodo di interessi successivo sarà pari allo spread. Ai sensi della Legge 108/96, il tasso non potrà, in tutti i casi, essere superiore al "tasso soglia" vigente per tipologia di operazione.
<b>Tasso di mora</b>	Tasso sopra indicato alla voce "Tasso di interesse debitore" lettera b) (per utilizzi oltre i limiti del fido accordato).	
<b>Periodicità di calcolo degli interessi</b>	In base a trimestri solari (31/3 - 30/6-30/9-31/12). Gli interessi maturati verranno regolati sul conto corrente di corrispondenza. Il saldo del conto corrente di corrispondenza, risultante alla scadenza di ogni trimestre solare produce, a sua volta interessi (c.d. capitalizzazione trimestrale degli interessi).	
<b>Calcolo degli interessi</b>	Sulla base dei giorni di calendario effettivamente trascorsi, con divisore 365 giorni (365/365).	
<b>Calcolo degli interessi di mora</b>	In base all'effettivo numero di giorni trascorsi rapportati all'anno civile (365/365)	
<b>Decorrenza valute:</b>	Regolate nel contratto di conto corrente ordinario di corrispondenza.	

**ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO (EURIBOR a 3 mesi base 365)**

DATA	VALORE (con arrotondamento ai 10 centesimi superiori)
Rivelazione per valuta 01/04/2016	<b>0,00%</b>
Rivelazione per valuta 01/01/2016	<b>0,00%</b>
Rivelazione per valuta 01/10/2015	<b>0,00%</b>

Esempio di calcolo del "tasso di interesse debitore annuo massimo" per utilizzi nei limiti del fido accordato: Euribor a 3 mesi su base 365 rilevato il 30/03/2016 per valuta 01/04/2016, arrotondato ai 10 centesimi superiori e maggiorato dello spread di 11,50 p.p. = **11,50%**. Detto tasso, rapportato su base annua, tenendo conto della capitalizzazione trimestrale degli interessi, risulta pari al **12,00%**, corrispondente ad un Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) dell'**13,51%**. Per valutare il costo

## FOGLIO INFORMATIVO PER OPERAZIONI DI APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE ALLE IMPRESE NON REVOLVING

complessivo dell'apertura di credito vanno considerate anche altre voci di spesa, che - ai sensi della normativa vigente - non rientrano nel calcolo del TAEG, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e l'iscrizione dell'ipoteca, nonché le spese di assicurazione dell'immobile ipotecato.

Esempio di calcolo del "tasso di interesse debitore annuo massimo" per utilizzi oltre i limiti del fido accordato, anche per valuta (sconfinamento): Euribor a 3 mesi su base 365 rilevato il 30/03/2016 per valuta 01/04/2016, arrotondato ai 10 centesimi superiori e maggiorato dello spread di 15,50 p.p. = **15,50%**. Detto tasso, rapportato su base annua, tenendo conto della capitalizzazione trimestrale degli interessi, risulta pari al **16,42%**

		VOCI	COSTI (al netto IVA)
		SPESE	SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
Spese di istruttoria (con recupero delle spese di apertura pratica)	1% dell'affidamento concesso		
Rimborso forfetario per spese di stipula atto fuori Sede	€ 500,00		
Spese per stipula e/o erogazione	€ 500,00		
Spese informativa pre-contrattuale	€ 50,00		
Spese rinnovo istruttoria e gestione fido	€ 500,00		
Spese registrazione contratto	€ 300,00 oltre alle imposte da ribaltare al Cliente al puro costo sostenuto dalla Banca		
Rimborsi spese per perizie giurate di tecnici di fiducia:			
visto congruità tecnico di Iccrea Bancalmpresa	€ 100,00 oltre alle spese di perizia da ribaltare al Cliente al puro costo sostenuto dalla Banca		
controperizia tecnico di Iccrea Bancalmpresa	€ 200,00 oltre alle spese di perizia da ribaltare al Cliente al puro costo sostenuto dalla Banca		
Incremento per perizie fuori della provincia di residenza del perito (oltre spese vive documentate):			
stessa regione	€ 100,00		
altre regioni	€ 300,00		
Importo dell'ipoteca	pari al 200% dell'affidamento concesso		
SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO	Spese per calcolo indicizzazione		€ 25,00
	Spese verifica stati di avanzamento lavori		€ 500,00 oltre alle spese di perizia da ribaltare al Cliente al puro costo sostenuto dalla Banca
	Spese sollecito insoluto (esempio: mancato pagamento degli interessi trimestrali/delle quote capitali se concordato con il cliente fido a rientri predeterminati)	€ 50,00	
	Spese per ogni dichiarazione relativa ad interessi liquidati o maturati	€ 100,00	
	Spese per invio di comunicazioni ai sensi di legge, comprese spese postali	€ 150,00	
	Spese invio di ogni comunicazione prevista dalla normativa vigente sulla trasparenza bancaria	In base ai costi sostenuti e comunque fino ad un max di € 50 oltre IVA	

**FOGLIO INFORMATIVO PER  
OPERAZIONI DI APERTURA DI CREDITO IN  
CONTO CORRENTE ALLE IMPRESE  
NON REVOLVING**

	Spese per invio copia documentazione su singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni, effettuata dal cliente/colui che succeda a qualsiasi titolo/colui che subentra nella gestione dei beni	Pari ai costi di produzione di tale documentazione fino ad un massimo di Euro 200,00
	Spese di Frazionamento (solo per finanziamenti fondiari frazionabili)	Commissione una-tantum dello 0,10% sull'importo dell'apertura di credito stipulato, oltre a Euro 200,00 per ciascuna quota di frazionamento
	Spese verifica conformità polizze assicurazione stipulate direttamente dal Cliente	€ 200,00
	Spese rinnovo ipoteca	€ 200,00 oltre spese notarili a carico cliente
	Commissione Garanzia RSI prestata dal Fondo Europeo per gli Investimenti (F.E.I.)	0,25% ovvero 1% dell'Importo Garantito
	Spese per riduzione o trasferimenti dell'ipoteca, subingressi, atti di dilazione, proroghe nonché atti integrativi di qualsiasi natura	€ 1.000,00 oltre spese notarili a carico cliente
	Spese per ogni richiesta di calcolo relativo all'estinzione del conto	€ 50,00
	Spese amministrative su ogni movimento contabile di c/c	€ 10,00
	Spese per fornitura, a richiesta del Cliente di documentazione varia (dichiarazioni, atti notori, duplicati, liberatorie etc...)	€ 200,00 oltre i puri costi sostenuti dalla Banca e da ribaltare al Cliente (ad es.: spese postali, notarili, ecc...)

PENALI	VOCI	COSTI
	Penale per mancato perfezionamento dell'affidamento deliberato	

COMMISSIONI	VOCI	COSTI
	Commissione di concessione	0,50% una tantum applicato sull'importo accordato da corrispondere al momento della stipula
	Commissione di mancato utilizzo	0,50% su accordato medio non utilizzato per trimestre
	Commissione per pratiche rinunciate	€ 150,00 e corresponsione del 100% delle spese di istruttoria
	Commissioni di organizzazione (solo per operazioni in pool, o di acquisition finance, o di project finance o assimilabili per complessità e struttura)	Fino ad un massimo dello 2,50% una tantum dell'importo stipulato, da trattenersi all'atto della prima erogazione
Commissioni di gestione dell'affidamento (solo per operazioni in cui la Banca svolge il ruolo di Agente o Capofila)	Fino ad un massimo dello 2,50% nominale annuo, da applicare all'importo stipulato e da corrispondere periodicamente per l'intera durata dell'apertura di credito	

**FOGLIO INFORMATIVO PER  
OPERAZIONI DI APERTURA DI CREDITO IN  
CONTO CORRENTE ALLE IMPRESE  
NON REVOLVING**

Commissione garanzia sussidiaria SGFA - Società di Gestione Fondi per l'agroalimentare	<p>a. mutuo di durata sino a 18 mesi : 0,30% su un importo massimo di € 775.000,00 (per quota di pool)</p> <p>b. mutuo di durata superiore ai 18 mesi e sino ai 60 mesi: 0,50% su un importo massimo di € 1.550.000,00 (per quota di pool)</p> <p>mutuo di durata superiore ai 60 mesi : 0,75% su un importo massimo di € 1.550.000,00 (per quota di pool)</p>
Commissione garanzia diretta SGFA - Società di Gestione Fondi per l'agroalimentare	A carico del cliente è stabilita da SGFA una percentuale dell'importo della garanzia in relazione alla rischiosità dell'operazione (caratteristiche dell'impresa, finalità, durata e importo del finanziamento)
Commissioni per concessione di deroghe o modifiche al contratto (Waiver fee)	Commissione "una tantum" compresa tra lo 0.10% e il 2% del debito residuo alla data di concessione del Waiver
Commissione di riesame (rinegoziazione delle condizioni e/o proroga dei termini di scadenza, proroga/dilazione di rata di finanziamento in scadenza; rinuncia/sostituzioni di garanzie; presa d'atto di/consenso a modifiche societarie, implementazione/modifiche contratti su richiesta del cliente ecc.)	Fino ad un massimo dell'1% , oltre eventuali spese notarili a carico del cliente .
Commissioni per consensi a restrizioni, riduzioni e postergazioni di formalità ipotecarie per ogni unità mobiliare	€ 500,00
Commissioni per consensi a frazionamenti di formalità ipotecarie: per quota	€ 100,00
Commissioni per certificazione per revisori conti	€ 150,00
Commissioni per attestazione di sussistenza del credito	€ 100,00

IL TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM) previsto dall'articolo 2 della Legge 108/96 sull'usura può essere consultato sui cartelli affissi nella Sede e nelle Filiali di Iccrea Bancalmpresa S.p.A., nonché presso le Banche di Credito Cooperativo e sul sito internet ([www.iccreabancaimpresa.it](http://www.iccreabancaimpresa.it)) .



**ALTRE SPESE DA SOSTENERE**

Sono di seguito indicati gli altri costi che il cliente deve sostenere relativi anche a servizi prestati da terzi:

VOCI	COSTI
Spese legali in genere	Da corrispondere da parte del Cliente al professionista incaricato, secondo le tariffe degli albi professionali
Spese notarili	La designazione del Notaio è effettuata liberamente dalla clientela. Gli oneri relativi vengono liquidati direttamente al Notaio dal cliente stesso.
Spese di perizia tecnica ed accertamenti successivi	Da corrispondere da parte del Cliente al professionista incaricato, secondo le tariffe degli albi professionali - Iccrea Bancalmpresa si riserva il diritto nel corso dell'affidamento, di procedere alla verifica del valore degli immobili di proprietà dei coobbligati. In tal caso saranno richieste le spese di perizia come sopra.
Spese per tutela e recupero crediti (legali, notarili, consulenti professionali, servizi resi, costi vivi)	Recupero integrale del costo sopportato da Iccrea Bancalmpresa
Assicurazione	Le polizze dovranno essere stipulate direttamente dall'affidato con Compagnia dallo stesso designata, purchè di gradimento a Iccrea Bancalmpresa
Spese notarili per estratti o procure	€ 100
Spese per revisione periodica (almeno annuale) del fido in c/c	€ 500,00

- Per le operazioni superiori ai 18 mesi, ai sensi dell'art. 12 del D.L.145/2013, con apposita dichiarazione in atto, è possibile optare per l'applicazione all'apertura di credito di uno dei seguenti regimi fiscali:
  - imposte di registro su contratto, garanzie, quietanze ecc., nelle misure previste dalle vigenti disposizioni legislative;
  - Imposta sostitutiva: come da disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti applicabili alla tipologia contrattuale prescelta.
- Imposte e tasse presenti e future come previste per legge: quelle previste dalle disposizioni legislative tempo per tempo vigenti.
- La Banca può concordare con il Cliente altre spese e commissioni relative ai servizi prestati per un importo o percentuale almeno pari al recupero integrale dei costi sostenuti o da sostenere dalla Banca.
  - Gli importi previsti a titolo di "spese di istruttoria" e di "commissioni" devono intendersi al netto delle spese di perizia e notarili, a carico degli affidati, da corrispondere direttamente ai professionisti.
  - In caso di finanziamenti in pool gli importi previsti a titolo di spese e commissioni devono intendersi riferiti a ciascuna banca partecipante.

**TEMPI DI EROGAZIONE**

- **DURATA DELL'ISTRUTTORIA:** 30 giorni dalla data di ricezione di documentazione idonea ad una completa valutazione del rischio.
- **DISPONIBILITA' DELL'IMPORTO:** da 0 a 30 giorni dalla data di comunicazione della concessione del finanziamento.



## SEZIONE 4- SERVIZI ACCESSORI

### CHE COSA E' IL CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA

In linea generale, il conto corrente è un contratto con il quale la Banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il danaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile).

Il contratto di conto corrente offerto da Iccrea Bancalmpresa S.p.A. è esclusivamente accessorio alla concessione di aperture di credito alla propria clientela, con il solo scopo di regolare le partite contabili a debito e a credito derivanti dall'apertura di credito medesima. Di conseguenza, non sono previsti in favore del Cliente altri servizi accessori, quali il rilascio di blocchetti di assegni o di bancomat.

La Banca registra le operazioni regolate in conto corrente al fine di inviare periodicamente al Cliente l'estratto conto.

Il conto corrente può essere assistito da garanzie sia reali che personali che (ad esempio cessione dei crediti).

Le operazioni bancarie in conto corrente sono disciplinate dagli articoli 1852-1857 del Codice Civile.

### RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE

#### A) **Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche:**

la Banca nel corso della durata contrattuale può variare in senso sfavorevole le spese e le commissioni connesse al conto corrente solo se sussiste un giustificato motivo (articoli 117 e 118 del Testo Unico Bancario - Decreto Legislativo 385/93). La Banca deve comunicare al Cliente le citate variazioni con preavviso minimo di almeno due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, evidenziando la formula "proposta di modifica unilaterale del contratto". Il Cliente entro il termine indicato nella comunicazione della Banca potrà recedere senza spese dal contratto e, in sede di liquidazione del rapporto, avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Nel caso in cui il Cliente non receda dal contratto, la Banca applicherà le condizioni comunicate.

#### B) **Salvo buon fine:**

tra le operazioni di incasso regolate in conto corrente, l'accredito dell'importo di assegni e di altri titoli similari emessi in favore del Cliente avviene da parte della Banca con riserva di verifica e salvo buon fine. Il Cliente può pertanto disporre degli importi accreditati solo dopo che la Banca abbia incassato i titoli.

#### C) **Rischio di controparte:**

la Banca, a fronte del rischio di non poter essere in grado di rimborsare al Cliente le somme depositate sul conto corrente, garantisce una copertura delle disponibilità risultanti dal conto corrente nel limite di importo di Euro 103.291,38 per ciascun Cliente. Tale copertura è prestata per effetto dell'adesione della Banca al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

**SEZIONE 4 BIS- PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DEL CONTO CORRENTE  
DI CORRISPONDENZA**

	VOCI	COSTI
<b>TASSI DI INTERESSE</b>	Tasso creditore nominale annuo	0,250 %
	Tasso creditore effettivo (calcolato su base annua, tenuto conto degli effetti della capitalizzazione)	0,2502 %
	Tasso debitore	vd. Sezione 3
	Tasso debitore (calcolato su base annua, tenuto conto degli effetti della capitalizzazione)	vd. Sezione 3
<b>CAPITALIZZAZIONE</b>	<b>PERIODICITA'</b>	Trimestrale

<b>DISPONIBILITA' SOMME VERSATE</b>		
	assegni bancari	5 giorni
	assegni circolari	4 giorni
	Vaglia e assegni postali	4 giorni
Contanti	stesso giorno	

	VOCI	COSTI
<b>SPESE</b>	Spese invio estratto conto	€ 150,00
	Spese apertura del conto corrente	€ 100,00
	Spese invio di ogni comunicazione prevista dalla normativa vigente sulla trasparenza bancaria	In base ai costi sostenuti e comunque fino ad un max di € 50 oltre IVA

**ALTRE SPESE DA SOSTENERE**

	VOCI	COSTI
<b>SPESE</b>	Spese tenuta conto corrente per ogni trimestre solare	€ 100,00
	Spese su ogni movimento contabile in c/c	€ 10,00

Sono di seguito indicati gli altri costi che il cliente deve sostenere:

Imposte di bollo ex art.13 della tariffa parte prima allegata al DPR 642/72 nella misura prevista :  
dalle disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti.

La Banca può concordare con il Cliente spese e commissioni relative ad ulteriori operazioni e servizi richiesti dal Cliente medesimo.

**VALUTE**

assegni bancari	3 giorni
assegni circolari	1 giorno
Vaglia e assegni postali	3 giorni
contanti	Stesso giorno versamento

**SEZIONE 5 - CLAUSOLE CONTRATTUALI  
RECESSO, PORTABILITA', RECLAMI E TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL  
RAPPORTO**

**Recesso - Estinzione anticipata:**

La Banca ha facoltà, non prima di 18 mesi ed un giorno, di recedere dal contratto, con preavviso a mezzo lettera raccomandata non inferiore a 3 giorni, fatta salva la facoltà di recesso della Banca al verificarsi di circostanze o fatti obiettivi riconducibili -in via generale - ad esigenza di tutela del credito e, in tale caso, il preavviso non è dovuto.

Il Cliente ha diritto di esercitare in qualsiasi momento, la facoltà di recesso con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto per capitale, commissioni, interessi, spese ed oneri maturati fino al momento del recesso. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

**Portabilità del finanziamento/surrogazione.**

Il Cliente che riveste la qualifica di persona fisica o di "Microimpresa", così come definita dall'art. 1 c. 1 lett. t) del D.Lgs. 11/2010, può richiedere a ICCREA BANCAIMPRESA la portabilità del finanziamento mediante il meccanismo della surrogazione per volontà del debitore (ai sensi dell' articolo 1202 cod. civ. e 120 quater del Testo Unico Bancario - Dlgs 385/93).

Il Cliente che richiede la surrogazione del finanziamento può ottenere da un'altra banca (qui di seguito la "Banca Subentrante") un nuovo finanziamento, di importo non superiore al debito residuo vantato da ICCREA BANCAIMPRESA, al fine di estinguere quello contratto con quest'ultima.

Per effetto della surrogazione la Banca Subentrante subentra nelle garanzie personali e reali accessorie al credito cui la surrogazione si riferisce.

Nel caso di finanziamento assistito da ipoteca la stessa non verrà cancellata e poi riaccesa ma semplicemente trasferita sul nuovo finanziamento in favore della Banca Subentrante.

Il Cliente che richiede la portabilità del finanziamento non deve sostenere alcuna spesa o commissione per la concessione del nuovo finanziamento, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, né costi di alcun genere, ivi inclusi quelli notarili ed assicurativi, che restano ad esclusivo carico della Banca Subentrante.

Il Cliente che richiede la portabilità deve seguire la procedura di collaborazione interbancaria ABI di seguito riportata e deve produrre alla Banca Subentrante la documentazione inerente il finanziamento in essere con ICCREA BANCAIMPRESA, ivi compresa una stima di massima del debito residuo rilasciata da quest'ultima, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per l'avvio dell'istruttoria.

La predetta procedura di collaborazione interbancaria prevede quanto qui di seguito dettagliato:

- **l'avvio della procedura:** la Parte Finanziata richiede per iscritto alla Banca Subentrante di acquisire da ICCREA BANCAIMPRESA l'esatto importo del proprio debito residuo, concordando anche una possibile data per la formalizzazione dell'operazione;
- **la comunicazione della Banca alla Parte Finanziata:** ICCREA BANCAIMPRESA, di norma entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta dalla Banca Subentrante, comunica alla Parte Finanziata l'importo del debito residuo con la conferma della data di formalizzazione dell'operazione;

- **il perfezionamento dell'operazione di portabilità:** la surrogazione deve perfezionarsi entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data in cui la Parte Finanziata chiede alla Banca Subentrante di acquisire da ICCREA BANCAIMPRESA l'esatto importo del debito residuo. L'operazione di portabilità si perfeziona con la stipula del contratto di finanziamento tra la Parte Finanziata e la Banca Subentrante la quale contestualmente rilascia ad ICCREA BANCAIMPRESA contro pagamento di quanto ad essa dovuto, apposita quietanza recante la dichiarazione della Parte Finanziata circa la provenienza della somma impiegata per il pagamento. La Banca Subentrante, in conseguenza della stipula del nuovo contratto di finanziamento, provvede a richiedere, nel rispetto dei requisiti di forma previsti dalla legge, l'annotazione del trasferimento a suo favore della garanzia ipotecaria già iscritta (articolo 2843 codice civile).

Le operazioni di portabilità non comportano il venire meno dei benefici fiscali.

#### **Reclami - Risoluzione stragiudiziale delle controversie**

Per contestare un comportamento o un omissione della Banca, il Cliente potrà presentare un reclamo in forma scritta, a mezzo lettera anche raccomandata A/R all'Ufficio Reclami della Banca, in via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 ROMA, ovvero per via telematica all'indirizzo di posta elettronica [Ufficio.Reclami@iccreabi.bcc.it](mailto:Ufficio.Reclami@iccreabi.bcc.it). La medesima Banca deve rispondere al reclamo entro 30 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta della Banca ovvero se entro il termine di 30 giorni non ha ricevuto risposta dalla stessa può rivolgersi all' Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), nei limiti di competenza dello stesso. Il modulo per presentare il ricorso all'ABF è disponibile sul sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), nel quale si trovano tutte le ulteriori informazioni sul funzionamento di tale organismo e la "Guida Pratica" redatta dallo stesso.

La predetta documentazione è disponibile anche presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure presso gli Uffici della Banca o sul suo sito internet nella sezione "Reclami". Si evidenzia che, prima di presentare ricorso all'ABF, è necessario che il Cliente abbia presentato reclamo alla Banca.

Il Cliente e la Banca concordano che, in alternativa a quanto sopra ovvero se il Cliente non è soddisfatto della risposta della Banca sul reclamo o non intende ricorrere all'ABF ovvero per le controversie che non possono essere trattate da quest'ultimo, ciascuna parte può rivolgersi all'organismo di mediazione finalizzato alla Conciliazione, costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR - con sede in Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma, iscritto nel registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Le parti concordano che il procedimento di mediazione si svolgerà nel medesimo luogo del giudice territorialmente competente a giudicare la relativa causa, ai sensi di quanto previsto contrattualmente. Nel rispetto della libertà di scelta dell'organismo di mediazione finalizzato alla conciliazione, il Cliente e la Banca potranno concordare per iscritto, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, di rivolgersi ad un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Ai sensi dell'art. 5 comma 1bis del D.Lgs. 28/2010, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria è necessario essersi rivolti all'ABF o all'organismo di mediazione di cui sopra.

#### **Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale:**

10 giorni lavorativi, ad avvenuta estinzione di tutte le ragioni creditorie della Banca.

**SEZIONE 6 - LEGENDA**

<b>COMUNICAZIONE PERIODICA</b>	comunicazione scritta inviata o consegnata dalla Banca all'Impresa Finanziata alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta l'anno; dà informazioni circa lo svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornamento delle condizioni applicate.
<b>TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)</b>	indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio le spese di istruttoria pratica. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili
<b>INFORMAZIONE PRE-CONTRATTUALE</b>	copia del testo contrattuale che il Cliente può richiedere alla Banca prima della conclusione del contratto; non impegna la Banca e il Cliente alla stipula del contratto medesimo.
<b>INTERESSE DI MORA</b>	rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente. Se il tasso di mora è indicizzato, viene preso a parametro il tasso vigente il giorno della mora.
<b>EURIBOR</b>	l'Euro Interbank Offered Rate è il tasso sui depositi interbancari, calcolato come media delle quotazioni effettuate da un panel di importanti banche europee che segnalano quotidianamente i tassi lettera per varie durate
<b>SPREAD o MARGINE</b>	è la maggiorazione contrattualmente concordata, da applicare al Parametro di indicizzazione per la determinazione del tasso variabile.
<b>PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE</b>	rappresenta il valore preso a riferimento per la determinazione del tasso di interesse applicato al rapporto.
<b>SPESE DI ISTRUTTORIA</b>	spese per le indagini e le analisi espletate dalla Banca volte a determinare la capacità di indebitamento del Cliente e la forma di finanziamento più opportuna.
<b>TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)</b>	tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura n. 108/1996 utilizzato per determinare il tasso soglia come di seguito indicato, tasso che serve per verificare se il tasso di interesse applicato alla singola operazione è usurario.
<b>TASSO SOGLIA</b>	il tasso massimo che può essere praticato dalla banca ed è determinato ai sensi dell'art. 2 della L. 108/1996 ed è pari al minore tra i seguenti parametri: (a) TEGM aumentato di un quarto del suo valore, sui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali e (b) TEGM aumentato di otto punti percentuali.
<b>COMMISSIONE DI CONCESSIONE</b>	è una commissione che viene applicata sull'importo accordato da corrispondere una tantum al momento della stipula
<b>ESTRATTO CONTO</b>	è il documento che viene spedito periodicamente dalla Banca ai Clienti e che riepiloga nel dettaglio tutte le operazioni effettuate sul conto corrente.
<b>INDICATORE SINTETICO DI COSTO (ISC)</b>	è un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso. Nel calcolo sono compresi, oltre al rimborso del capitale e degli interessi, le spese e commissioni dovute a fronte del finanziamento, con esclusione di quelle eventuali e comunque non esattamente quantificabili al momento della stipula.
<b>TASSO DEBITORE</b>	corrispettivo riconosciuto alla Banca dal Cliente per l'utilizzo dei mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.

**FOGLIO INFORMATIVO PER  
OPERAZIONI DI APERTURA DI CREDITO IN  
CONTO CORRENTE ALLE IMPRESE  
NON REVOLVING**

<b>TASSO CREDITORE</b>	tasso nominale annuo con capitalizzazione trimestrale.
<b>CAPITALIZZAZIONE</b>	si intende la produzione di interessi sugli interessi che vengono di volta in volta accreditati e/o addebitati sul conto corrente.
<b>PERIODICITÀ' DI CAPITALIZZAZIONE</b>	periodo cui si riferisce il calcolo degli interessi creditori e debitori e delle spese di tenuta del conto.
<b>VALUTA</b>	con riferimento alla data dell'operazione, indica la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi sulle somme addebitate o accreditate.
<b>DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E DELLE SOMME ACCREDITATE</b>	salvo casi di forza maggiore, termini di disponibilità espressi in giorni lavorativi successivi alla data di negoziazione e/o di lavorazione del versamento.